





**A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.**

Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato ieri, 27 febbraio 2020 (e qui allegato), in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.

Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (**modello DI**) e le relative istruzioni, (qui di seguito allegati) pur apportando modifiche limitate.

Il provvedimento prevede anche che sino al 27 Aprile 2020 possano essere utilizzati i vecchi modelli delle dichiarazioni di intento, ratificando di fatto i comportamenti sin qui adottati.

La nuova funzionalità disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di **reperire le informazioni** relative all’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato D.L. 34/2019.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la **trasmissione** all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica anche se, come accennato in nostra precedente circolare (ns. circ. n. 57/2019), almeno per i primi tempi di applicazione delle nuove norme tale prassi “di cortesia” potrebbe essere raccomandabile.

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. 34/2019 sono stati **aboliti**:

- l’**annotazione** delle dichiarazioni di intento **in appositi registri** (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- la **consegna in Dogana** della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il **riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute**, da parte del fornitore, **nella propria dichiarazione IVA** annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Per i **fornitori**, in seguito alle modifiche ex D.L. 34/2019 è obbligatorio:

- **verificare la dichiarazione d’intento** sul sito dell’AdE;
- **indicare sulla fattura gli estremi del protocollo telematico** della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Il **modello DI aggiornato** si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.

Nelle istruzioni del frontespizio del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).

La nuova disciplina si accompagna ad una revisione del **sistema sanzionatorio**.

L’art. 7 c. 4-bis del D.Lgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.

Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del DL 34/2019 **non** introduce la necessità di un **controllo preventivo** dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile. D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani